

Guida breve

al

**Recupero
dei Crediti
da Lavoro**

Avv. Alberto Vigani

www.avvocati.venezia.it



**Il debitore non paga solo i creditori buoni,
Tu vuoi essere pagato o essere buono?**

NON TI PAGANO LO STIPENDIO: CHE FARE?

Nel corso di quindici anni ho potuto rilevare che, quando i lavoratori arrivano dall'avvocato dopo la manifesta insolvenza del datore di lavoro, ci si trova sempre a dover rispondere ad una ventina di domande.

Ciò consegue al fatto che la disciplina legale si incardina su alcuni passaggi fondamentali del codice civile e le perplessità e i dubbi di coloro che si trovano a dover fronteggiare un insoluto dipendono da pochi elementi costanti.

Per questa ragione, assieme allo staff dello studio, ho raccolto le principali domande che vengono poste nel corso del colloquio con

Avv. Alberto Vigani

www.avvocati.venezia.it

l'avvocato e ho preparato una sintesi tecnica della procedura di recupero del credito e delle sue possibili varianti. Riorganizzando le risposte ne è uscita una guida breve (una sorta di "istruzioni per l'uso") che vuole essere d'aiuto a chi si deve approcciare al legale oltre che utile per consentire la gestione della pratica nel modo più

- semplice,
- efficace,
- con minor rischi
- ed economico.

Per questo motivo l'abbiamo messa a disposizione della nostra clientela e di tutti coloro che potrebbero aver bisogno di un simile strumento operativo.

Usa quindi questo manuale come una *roadmap* per orientarti e porre in essere fin dall'inizio le scelte giuste evitando perdite di tempo ed errori che possono pregiudicare il buon esito della Tua vicenda.

Istruzioni per l'uso

Come avrai già intuito, poiché un'assistenza qualificata non può essere sostituita dalla semplice lettura della nostra guida, quest'ultima Ti servirà quantomeno a operare le scelte giuste per farti assistere e decidere così le Tue priorità senza sbagliare.

Infatti, leggendo questo ebook, ti renderai conto che tante cose che hai sentito dire non corrispondono alla realtà e che le scelte che hai di fronte hanno un carattere tecnico e sono molto distanti da quello che si racconta fra i non addetti ai lavori.

Bisogna ricordare sempre che, mentre la norma è una, i casi particolari sono infiniti: non si possono quindi generalizzare regole di condotta partendo da un unico caso concreto. Ogni singolo aspetto di questo può far conseguire mille effetti diversi a seconda dei fatti che con esso interagiscono e concorrono.

Il **recupero crediti** rappresenta perciò un problema concreto che deve essere affrontato con professionalità e attenzione.

Affidarsi ad uno studio legale (con avvocati del lavoro) **può costituire la soluzione meno onerosa e più efficace**, evitando l'incombenza di dover procedere prima ad un'inutile fase bonaria e poi, spesso, dopo il suo esito negativo dispendioso in termini di tempo, dover ricorrere comunque ad un legale per arrivare alla riscossione coattiva del credito.

Ricorda comunque che, nella fase giudiziale, l'assistenza di un legale può essere richiesta anche con il "Patrocinio a spese dello Stato" in presenza dei parametri reddituali e degli altri requisiti di legge.

Buona lettura!

Avv. Alberto A. Vigani

classe 1967, laurea in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università Cattolica di Milano. Avvocato e Consulente del Lavoro.

Legalista convinto, crede nel diritto quale massimo strumento di garanzia e di giustizia; iscritto negli elenchi degli avvocati abilitati al Patrocinio a Spese dello Stato dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, ha moderato le sezioni giuridiche della più grande community italiana di webmaster e, attualmente, cura anche la redazione di alcuni blog di informazione giuridica a fini divulgativi (www.avvocatogratis.com e www.amministratoridisostegno.com).

Per saperne di più mi trovi su <http://www.avvocati.venezia.it>





Questo manuale è distribuito sotto licenza Creative Commons 3.0. Niente usi commerciali, nessuna modifica: per il resto puoi condividerlo, pubblicarlo parzialmente, copiarlo, stamparlo e distribuirlo.

Questo manuale è disponibile gratuitamente all'indirizzo:

<http://www.avvocati.venezia.it>



RECUPERO CREDITI DA LAVORO

1. COSA STA SUCCEDENDO?

Tutti parlano della crisi economica e di come ripartirà presto l'economia nazionale, intanto però **la crisi peggiora senza fermarsi** e fa sentire sempre più i suoi effetti.

Ogni giorno che passa sempre più lavoratori vedono i loro datori sentirne l'affanno e ritardare i pagamenti di retribuzioni, tredicesime, quattordicesime e persino del TFR.

Anzi, gli insoluti nelle buste paga risultano in aumento proprio con l'approssimarsi dei periodi di vacanza, di sospensione o di cessazione dell'attività lavorativa.

In tali situazioni chi ha un reddito da lavoro dipendente vede improvvisamente inibita la sua già limitata capacità di spesa e

- non può attendere mesi (in caso di insoluto datoriale, di media da 1 a 9) prima di incassare coattivamente i propri soldi
- come, del resto, fatica a reperire le risorse necessarie per avvalersi di avvocati per recuperare tempestivamente il frutto del proprio lavoro.

2. MA SE NON HO I SOLDI PER L'AVVOCATO?

Questo è il motivo per cui è importante sapere che tutti coloro che hanno un reddito familiare inferiore a € 10.628,16, possono avvalersi dell'istituto del patrocinio a spese dello stato anche per il recupero di quanto spetta per il lavoro prestato; ciò **consente a ogni dipendente che ne abbia i requisiti di scegliersi un avvocato gratis che, senza spese, proponga per suo conto un decreto ingiuntivo o altra azione giudiziale contro il datore di lavoro che non paga.**

Il reddito imponibile limite per essere ammessi al gratuito patrocinio è stato aumentato lo scorso 20 gennaio 2009 così arrivando alla predetta soglia di € 10.628,16.

Bisogna però ricordare che, quando si convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

3. QUANDO ATTIVARSI?

Come si può ben capire, quello che conta è l'essere tempestivi e non solo confidare nella buona volontà altrui perché:

- cosa accadrebbe se il datore di lavoro non ce la facesse e fosse travolto dalla crisi e dai debiti?
- Pagherebbe i crediti da lavoro prima dei debiti che garantisce personalmente con la propria casa?
- Come farebbe allora lo sfortunato dipendente cui non sono state pagate le retribuzioni mensili e che avanza il TFR e le altre competenze di fine rapporto?

La risposta, come accennato in introduzione, è solo una: il ritardo nella tutela dei propri diritti può portare gravi pregiudizi.

Bisogna quindi accettare il fatto che vale anche qui un principio ben conosciuto: **chi prima parte, meglio alloggia!!**

4. PERCHE' NON ASPETTARE?

Sembra solo un detto popolare ma, purtroppo, è l'amara realtà:

solo i creditori più aggressivi verranno soddisfatti.

Questo accade perché quando un'azienda collassa **non c'è sufficiente patrimonio per accontentare tutti i creditori.**

In tale frangente si deve perciò scegliere se vogliamo essere fra quelli che saranno pagati o se ci accontentiamo di restare fra quelli che rimarranno a bocca asciutta.

Aspettare troppo può allora voler significare che l'azienda è passata dallo stato di crisi al collasso e non c'è più altro da fare che proporre istanza di ammissione al passivo fallimentare per poi recarsi da qualche patronato a farsi compilare la domanda di erogazione da inoltrare al fondo di garanzia dell'INPS.

Il requisiti reddituali per l'ammissione al beneficio del gratuito

patrocinio hanno purtroppo soglie molto basse (come accennato oggi è di € 10.628,16 di reddito imponibile: vds *supra*) e quindi può sovente capitare che il lavoratore, bisognoso di un avvocato per farsi pagare le retribuzioni insolute, non rientri nella soglia di ammissibilità.

Non si deve però disperare: ci sono altre soluzioni!

5. QUALI ALTERNATIVE AL GRATUITO PATROCINIO?

Con la riforma Bersani è stata consentita all'avvocatura, e la cosa rileva in particolare per gli avvocati del lavoro, l'applicazione di metodi di pagamento diversi dall'applicazione del tariffario: si può così concordare con l'avvocato formule alternative per **recuperare il proprio credito, anche senza dover anticipare alcuna somma** e rinviando all'incasso della retribuzione e del TFR il pagamento della parcella.

Lo svincolo dell'avvocato dal rispetto obbligatorio della tariffa professionale ha permesso di concordare con i clienti forme di pagamento in percentuale o a forfait che prima mancavano limitando l'accesso al diritto di difesa.

Oggi si può perciò pattuire il pagamento del legale solo all'esito del recupero delle somme ed in ragione del *quantum* incassato, così evitando sia che l'esborso possa essere maggiore di quanto ottenuto sia i rischi dell'incognito.

6. COS'E' IL COMPENSO FORFETARIO?

In alternativa al Patto di Quota Lite, che come hai visto proporzionalizza il compenso del legale all'entità delle somme recuperate, vi può anche essere la forfetizzazione dei costi dell'avvocato.

In tal modo, se si ritiene che sia più utile non aderire al patto in percentuale si può chiedere all'avvocato che anticipatamente quantifichi a forfait il suo costo per ogni fase processuale. Ad esempio, si può concordare una somma fissa a favore dell'avvocato per ottenere arrivare fino al pignoramento del debitore/datore oppure fino alla sentenza di condanna.

Questa strada può essere percorsa quando non si sa ancora se si vuole arrivare fino in fondo e si vuole potersi fermare al termine di ogni fase del recupero dei crediti da lavoro.

7. SI POSSONO AVERE CERTEZZE?


Con queste soluzioni di patto quota lite, il recupero dei crediti da retribuzione e TFR, in sofferenza, avviene senza rischi e riducendo al minimo il costo per spese legali in quanto **la parcella verrà liquidata soltanto in caso di buon esito della pratica** ed in proporzione alla somma effettivamente recuperata seguendo lo schema di attività per step qui sotto riportato, nel distinguo fra recupero giudiziale o recupero stragiudiziale del credito.

Si, perché il patto di quota lite, ma pure il compenso forfetario, possono ben garantire risultati ancor più aggressivi ed economicamente soddisfacenti perché consentono di proseguire comunque nel recupero del credito da lavoro senza dover sostenere costi aggiuntivi.

Ogni valutazione su cosa fare e che investimento sostenere per i propri crediti possono così essere anticipati, prima di dare inizio al recupero crediti, con una pianificazione certa e serena di costi e attività.

8. QUALI SCELTE E QUALI TAPPE?

Vediamo qui sotto uno schematico riepilogo per fasi del recupero dei propri crediti da lavoro:



9. COME INIZIARE?

Nel corso del primo colloquio con l'avvocato, dopo una prima verifica presso le banche dati informative (CCIAA, Registro Protesti, Registro Beni Immobiliari, PRA etc.), ciascun caso dovrà essere sottoposto ad un attento screening preventivo circa la possibilità di un effettivo recupero delle somme dovute.

A questo punto, negli studi con avvocati abilitati ed iscritti negli appositi elenchi dell'Ordine degli Avvocati, **si verificherà se il dipendente ha diritto al gratuito patrocinio per le cause civili o se può essere di suo interesse anche l'utilizzo di strumenti compensativi forfetari come il patto di quota lite.**

Per tutti coloro che non rispettano i requisiti reddituali minimi, o che non hanno il tempo necessario all'ammissione al beneficio, in relazione all'ammontare del credito per cui si intende agire, vi sono gli accennati altri rimedi validamente proficui come **il patto di quota lite ed il compenso forfetario**, da concordare prima dell'inizio della procedura di recupero del credito.

10. QUALI STRADE PERCORRERE?

Di seguito, l'attività dell'avvocato prevede una velocissima fase di **recupero stragiudiziale** con una possibile, ma non indispensabile, intimazione di pagamento a mezzo lettera raccomandata.

In difetto di riscontro positivo alle diffide inviate, il legale del lavoro farà seguire la **fase giudiziale** con il ricorso al Giudice del Lavoro e, successivamente, quella dell'**esecuzione forzata** avanti il Giudice dell'Esecuzione.

11. DEVO RICORRERE AL TRIBUNALE?

Sì, il passaggio alla fase giudiziale comporta il rivolgersi al Tribunale del Lavoro, ovvero alla sezione specializzata presente presso ogni sede principale di Tribunale Circondariale. Il Tribunale competente è in linea di massima quello del luogo ove si è svolto il rapporto di lavoro, dove questo è cessato o quello del luogo ove ha sede il soggetto datoriale.

12. QUALE PROCEDURA?

Per i lavoratori l'accesso alla giustizia è facilitato dalla previsione da parte del legislatore della possibilità di ottenere un decreto ingiuntivo su cedolino (art. 633 c.p.c.).

E' infatti previsto che chi vanta un credito fondato su prove documentali (la busta paga è ritenuta tale) può usufruire di una procedura speciale che consente di ottenere in pochi giorni (da meno di una decina a poco più del doppio) l'emissione da parte del giudice di un ordine di ingiunzione nei confronti del datore di lavoro per il pagamento immediato di un importo pari alle somme indicate in libro paga maggiorate di interessi e spese legali.

13. COS'E' IL DECRETO INGIUNTIVO SU CEDOLINO?

L'emissione del decreto ingiuntivo (questo è il nome esatto del provvedimento richiesto) non avviene in contraddittorio e la parte avversaria può dire la sua solo dopo la sua comunicazione (a mezzo notifica.)

Per ottenere il provvedimento del Giudice favorevole al dipendente è necessario depositare un ricorso per decreto ingiuntivo con allegato il cedolino paga non saldato.

Il ricorso deve essere sempre sottoscritto da un avvocato.

Come avrai capito è fondamentale avere a proprie mani le buste paga di cui si chiede il pagamento: questo perché, altrimenti, il Giudice non ha la possibilità di verificare l'esistenza di una prova che attesti l'entità del credito per cui si procede.

14. COSA FARE SE MANCANO I CEDOLINI?

Sovente accade che il datore di lavoro non consegni tutte le buste paga e, magari, ometta propria l'ultima che contiene anche il computo del TFR e delle altre competenze di fine rapporto.

In tale caso non ci si deve però arrendere: **la stessa ingiunzione si può anche richiedere per la consegna dei cedolini mancanti.**

Il Giudice, verificata l'esistenza del rapporto di lavoro intercorso, emetterà decreto d'ingiunzione con l'ordine di consegnare quanto omesso e condannerà il datore anche a rifondere le spese legali per

tale attività. Per consentire la conferma del precedente rapporto lavorativo basterà in tal caso allegare al ricorso la lettera di assunzione, le precedenti buste paga o ogni altro documento proveniente dal datore di lavoro (lettera di assunzione, prospetto riepilogativo etc.).

15. COME SI COMUNICA L'INGIUNZIONE?

Dopo l'emissione del decreto ingiuntivo si dovrà provvedere alla sua notificazione al debitore a mezzo Ufficiali Giudiziari: in generale, chi riceve un'ingiunzione di pagamento del tribunale ha 40 giorni dalla ricezione dell'atto notificato per fare opposizione all'ordine del Giudice e dare così inizio ad una causa ordinaria per l'accertamento dell'effettività del debito.

Se il debitore (datore di lavoro) **non solleva opposizione, decorso il termine di 40 giorni, il Giudice** (su istanza dell'avvocato) **dichiara il decreto ingiuntivo definitivo** e da quel momento si può avviare l'attività che porterà al pignoramento dei beni del debitore con la richiesta di apposizione della formula esecutiva, ovvero dell'ordine agli ufficiali giudiziari ed alle cancellerie (in calce al decreto) di darvi esecuzione.

16. SI POSSONO ABBREVIARE I TEMPI?

Si. Nei decreti ingiuntivi nascenti da crediti da lavoro si ha un'accelerazione del procedimento: su istanza dell'avvocato, infatti, **il decreto viene emesso provvisoriamente esecutivo fin da subito**, consentendo così l'avvio immediato di ogni attività volta ad aggredire il patrimonio del soggetto moroso (art. 642 c.p.c.).

Assieme al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo può essere notificato al debitore anche il precetto ovvero l'intimazione con cui si dà quello che può essere definito l'ultimo avviso prima di giungere al pignoramento dei suoi beni.

In via ordinaria, il precetto sottoscritto dall'avvocato deve concedere un termine di 10 giorni all'intimato (qui, il datore o ex datore di lavoro) per pagare l'importo ivi indicato, costituito da quanto non pagato in cedolino, gli interessi e le spese legali liquidate in decreto ingiuntivo oltre a quelle inerenti il precetto medesimo (art. 480 c.p.c.).

Ancorché si tratti di prassi non diffusa, in ragione della natura del credito e dell'urgenza del suo incasso, l'avvocato può chiedere al Giudice del lavoro che emette il decreto anche di esentarlo dall'attendere il termine di 10 giorni prima di passare al pignoramento.

Al verificarsi di tali condizioni, **il pignoramento può essere chiesto nello stesso momento in cui si porta in notifica il decreto ingiuntivo unitamente al precetto** (a circa 20 giorni dalla richiesta).

17. COME ATTACCARE IL PATRIMONIO DEL DEBITORE?

Il pignoramento è il primo atto di esecuzione e serve per aggredire il patrimonio del debitore e soddisfarsi su di esso: ciò può avvenire su beni mobili, beni immobili e su crediti presenti presso terzi.

Si può perciò chiedere, sempre a mezzo del proprio avvocato, che i beni del debitore siano venduti all'asta per soddisfarsi sul loro ricavato o che i crediti del debitore verso soggetti terzi siano messi a disposizione e pagati direttamente al lavoratore fino alla concorrenza del suo credito.

18. SI POSSONO PIGNORARE I CREDITI DEL DEBITORE?

Sì e quest'ultimo caso può essere molto più profittevole perché, senza cercare la messa in vendita di beni di scarso realizzo, si possono aggredire i depositi in banca o i crediti verso i clienti dell'azienda. Ciò è ottenibile in poche settimane e spesso può creare una pressione insostenibile nei confronti del debitore che vede congelati i propri conti bancari o messi in pericolo i più ampi rapporti con la propria clientela.

Si deve, infatti, sapere che dopo il pignoramento si apre sempre un processo di esecuzione con un iter procedurale che, se da un lato condurrà alla liquidazione coattiva della parte di patrimonio datoriale aggredito, dall'altro occuperà un periodo che può protrarsi anche per alcuni mesi.

Per questa ragione si deve sempre ricordare che il fattore tempo è essenziale e che chi comincia prima ha le migliori *chances* di ottenere dei risultati positivi.

Tuttavia, molto spesso questo non basta: la crisi economica porta le aziende vicine al collasso, o persino oltre, ed è perciò necessario adottare terapie d'urto per affrontare situazioni estreme.

19. COSA FARE SE NON SI TROVANO BENI?

In carenza di risultato dell'attività esecutiva, ovvero in presenza di pignoramenti negativi, vi sarà la possibilità di proporre istanza di fallimento.

Il lavoratore creditore ed il suo avvocato con il gratuito patrocinio devono perciò essere pronti a fronteggiare l'inerzia del datore anche dopo l'ingiunzione del Giudice: in questo caso si deve avere la giusta determinazione per far consentire al proprio legale di presentare anche l'eventuale istanza di fallimento nei confronti del datore di lavoro (ancora attuale o già ex).

20. E CON LA RICHIESTA DI FALLIMENTO?

Giunti a questo punto, anche i datori di lavoro più irriducibili mollano la presa e pagano tutto (interessi e rivalutazione compresi).

Il percorso complessivamente ora descritto non occupa più di 70/120 giorni.

Si deve, tuttavia, ricordare che la crisi ha ridotto molte imprese allo stato di decozione cosicché al decreto ingiuntivo del dipendente può seguire la dichiarazione di fallimento dell'ex datore di lavoro. Questo però non è necessariamente un danno.

21. COS'E' FONDO DI GARANZIA DELL'INPS?

La richiesta di fallimento dell'ex datore di lavoro ha, infatti, sia lo scopo di indurre il pagamento, quale extrema ratio di salvezza dell'imprenditore, sia, in ultima alternativa, il consentire dopo il fallimento l'insinuazione al passivo fallimentare e l'erogazione dal Fondo di Garanzia dell'INPS di almeno una parte del credito maturato.


Presso l'INPS esiste, infatti, un Fondo di Garanzia che copre e paga le ultime 3 mensilità ed il TFR dei lavoratori delle imprese fallite che siano state insolventi con i propri dipendenti. Il presupposto per il pagamento da parte dell'ente previdenziale è, appunto, che sia stato dichiarato il fallimento e che il lavoratore presenti istanza di ammissione al passivo fallimentare. La richiesta di erogazione può avvenire anche dando la sola prova di esecuzione negativa sul patrimonio dell'imprenditore.

22. QUANDO CHIEDERE IL GRATUITO PATROCINIO?

Avendo presente tutta la sequenza dei passaggi sopra descritti, è importante sapere che tutte le attività processuali descritte possono essere assistite dal Gratuito Patrocinio, ovvero che tutte le attività di assistenza legale giudiziale possono essere pagate direttamente dallo Stato in presenza dei requisiti reddituali e soggettivi.

Per tutte queste ragioni è essenziale che l'avvocato nominato con il gratuito patrocinio si attivi da subito per far autorizzare dal proprio Consiglio dell'Ordine sia la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo (su cedolino) che l'eventuale e successiva istanza di fallimento.

Ecco uno schema riepilogativo del percorso di recupero del credito:



Per comune utilità riportiamo qui sotto un esempio di patto di quota lite per il recupero integrale di retribuzioni e TFR un esempio di patto forfetario (entrambi si ispirano all'orientamento ed ai facsimili dell'Ordine degli Avvocati di Milano):

1.

**CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER
RECUPERO CREDITI DA LAVORO
CON PATTO DI QUOTA LITE SENZA ANTICIPI**

Con la presente il sig., nato a il
....., C.F., residente in, via,

in proprio / quale legale rappresentante di, con sede
in, P. IVA, come da visura CCIAA che si
allega al presente, o quale rappresentante di (persona
fisica),

identificato dall'avv. a mezzo (documento)
..... rilasciato da (autorità) in data di cui
si allega copia,

ricevuta l'informativa e prestato consenso al trattamento dei dati
personali ai sensi di legge,

CONFERISCE / CONFERMA

all'avv. l'incarico senza anticipi di assistenza,
rappresentanza, consulenza e difesa nella vertenza
giudiziale/stragiudiziale contro l'ex datore di lavoro, avente
ad oggetto per il recupero di crediti da lavoro (retribuzione - TFR -
straordinari), ed avente valore,

pattuisce

con il sottoscrittore professionista, che accetta, il compenso per le
prestazioni professionali come segue:

- nella misura percentuale del % del risultato finale se questo

è raggiunto prima del giudizio (patto di quota lite stragiudiziale), oltre agli accessori di legge.

- o nella misura percentuale del % del risultato finale se questo è ottenuto nel corso del giudizio (patto di quota lite giudiziale), salvo quanto liquidato in DI o Sentenza con distrazione a favore del procuratore e oltre gli accessori di legge.
- solo all'esito del procedimento ed in esclusivo caso di mancato recupero dopo l'esecuzione, spese documentate (bolli, raccomandate, spese perizie, imposte – se dovute – e simili) complessivamente affrontate.

Il compenso come sopra pattuito viene ritenuto da entrambe le parti congruo e soddisfacente per l'incarico professionale conferito nonché frutto di una comparazione equilibrata dei rispettivi interessi.

L'avvocato è autorizzato dal cliente a farsi versare direttamente da controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima (e ciò nei limiti del compenso percentuale pattuito nel presente accordo) nonché a trattenere in compensazione eventuali somme recuperate dalla controparte sino a soddisfazione delle parcelle emesse per tutta l'attività compiuta ai sensi dell'art. 44 del codice deontologico forense.

In caso di recesso rimane l'obbligo di corrispondere al professionista le spese sostenute ed il compenso dovuto per l'attività già svolta conformemente alle tariffe professionali di cui al DM 127/2004 ed alle tabelle per le spese sub all. 2).

Allegati:

1. informativa privacy;
2. tabelle spese particolari di Studio;
3. copia documenti identificativi del cliente.

San Donà di Piave, 2010

Firma Cliente

Firma Avvocato.....

2.

CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RECUPERO CREDITI DA LAVORO CON PATTO DI COMPENSO FORFETARIO

Con la presente il sig., nato a il, C.F., residente in, via, in proprio / quale legale rappresentante di, con sede in, P. IVA, come da visura CCIAA che si allega al presente, o quale rappresentante di (persona fisica), identificato dall'avv.....a mezzo (documento) rilasciato da (autorità) in data di cui si allega copia, ricevuta l'informativa e prestato consenso al trattamento dei dati personali ai sensi di legge nonché l'informativa sulle possibilità di mediazione della controversia,

CONFERISCE / CONFERMA

all'avv. l'incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa nella vertenza giudiziale/stragiudiziale contro, avente ad oggetto, ed avente valore,

PATTUISCE

con il predetto professionista, che accetta, il compenso per le prestazioni professionali da svolgersi fino a come segue:

- nella misura forfettaria di euro, oltre al rimborso delle anticipazioni che verranno documentate, alle spese particolari di studio indicate nella tabella allegata sub all. 2, al 12,5% per spese generali, 2 % CNPA ed IVA.

Tuttavia in caso di liquidazione giudiziale delle spese legali, in favore del cliente e a carico di controparte, in misura superiore al compenso sopra pattuito, si conviene che il maggior importo liquidato rimane di competenza esclusiva del professionista.

Il compenso come sopra pattuito viene ritenuto da entrambe le parti congruo e soddisfacente per l'incarico professionale conferito.

L'avvocato è autorizzato dal cliente a farsi versare direttamente da controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima nonché a

Avv. Alberto Vigani

www.avvocati.venezia.it

trattenere in compensazione eventuali somme recuperate dalla controparte sino a soddisfazione delle parcelle emesse per tutta l'attività compiuta ai sensi dell'art. 44 del codice deontologico forense.

In caso di recesso rimane l'obbligo di corrispondere al professionista le spese sostenute ed il compenso dovuto per l'attività già svolta conformemente alle tariffe professionali di cui al DM 127/2004 ed alle tabelle per le spese sub all. 2).

Allegati:

1. informativa privacy;
2. tabelle spese particolari di Studio;
3. copia documenti identificativi del cliente;
4. Informativa mediazione.

San Donà di Piave, 2010

Firma Cliente

Firma Avvocato.....



Con questa "guida breve" ognuno potrà avere in sue mani gli elementi essenziali della disciplina del recupero crediti di lavoro che, nella fase giudiziale dell'impugnativa può essere assistito anche con il patrocinio a spese dello Stato.

Ricordate che, per non commettere errori che complichino la gestione della propria posizione, è bene rivolgersi sempre, e da subito, al proprio avvocato senza perdere tempo.

Avv. Alberto A. Vigani



Per segnalare eventuali imprecisioni, refusi o suggerire dei miglioramenti, l'indirizzo a cui scrivere è info@avvocati.venezia.it

Se desideri redistribuire questa guida o citarne alcuni passaggi sul tuo sito, Ti prego di indicare come fonte la pagina principale:

<http://www.avvocati.venezia.it>

Studio di Consulenza Legale Tributaria e del Lavoro

Eraclea - Via Fausta 52 - tel. 0421/23.21.72 r.a. - fax 0421/23.24.44

San Donà di Piave – via Jesolo 46

Treviso – via San Pelajo 133/A

Avv. Alberto Vigani

www.avvocati.venezia.it